

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 d.lgs. 104/2010**

della **Carosello Tonale s.p.a.** (P. Iva: 01175130226), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, sig. Davide Panizza (CF: PNZDVD86 P25C794F), rappresentata e difesa dagli avvocati Remo Tarolli (CF: TRLRME74S18L781H, PEC: avvremotarolli@recapitopec.it) e Federico Fedrizzi (CF: FDRFRC76M12L378A PEC: federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it), giusta delega in calce al ricorso straordinario dd. 19.3.2026, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Carlo Contaldi La Grotteria (CF: CNTCRL74B03H501X, PEC: c.contaldi@cnfpec.it) del Foro di Roma, Lungotevere dei Mellini 24 (Studio Legale AdLaw),

- Ricorrente -

**contro**

**Ministero del Turismo**, C.F. 96480590585, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato

- Resistente -

**e nei confronti di**

**Tofana s.r.l.** (C.F. e P.IVA 01089670259), in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Il Kaberlaba S.r.l.** (C.F. e P.IVA 04436710240), in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Funivie Seceda S.p.a.** (C.F. e P.IVA 00407540210), in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Funivie Rella S.r.l.** (C.F. e P.IVA 02185650229), in persona del legale rappresentante *p.t.*

- Controinteressate -

**per l'annullamento,**

**previa sospensione dell'efficacia,**

**a)** della graduatoria del 20.11.2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG \_ GEN – 264763, **doc.1**); **b)** del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG \_ GEN – 267769, **doc.2**); **c)** (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG \_ GEN – 264380, **doc.3**).

\*

### Premesso che

1. La Carosello Tonale ha impugnato con ricorso straordinario notificato in data 19.3.2026 (**All.A**) gli atti emanati dal Ministero del Turismo nell'ambito della procedura indetta con l'*Avviso pubblico impianti di risalita 2024* ed indicati in epigrafe;
2. il ricorso straordinario veniva notificato all'Amministrazione resistente e ad alcuni dei controinteressati, per essere poi trasmesso al Ministero del Turismo per l'istruttoria di competenza (**All.B**);
3. con atto notificato in data 21.4.2026 la società Funivie Rella s.r.l. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al Giudice amministrativo competente (**All.C**), e cioè al TAR del Lazio,

con il presente atto la società ricorrente intende trasporre il citato ricorso straordinario, costituendosi dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per riproporre in tale sede il ricorso avverso i sopra indicati provvedimenti, illegittimi per i seguenti motivi

\*

### FATTO

\*

1. Il Ministero del Turismo, con avviso pubblico del 3.6.2024, ha dato avvio al procedimento finalizzato all'individuazione degli interventi finanziabili con il fondo di cui all'art. 1, c.592, l. n. 197 del 2022 (**doc.4**).

L'avviso, dopo aver individuato i soggetti che potevano presentare la domanda (artt. 3 e 4) e gli interventi e le spese ammissibili (art. 6) prevedeva che sarebbero state ammesse al finanziamento le proposte che avessero raggiunto il punteggio minimo di 45/100, in ordine decrescente di graduatoria e fino a esaurimento della dotazione finanziaria (art. 13).

La dotazione finanziaria complessiva (e, quindi, la graduatoria) era destinata in parte (il 40%) ai progetti localizzati nell'area appenninica, in parte (il 60%) a quelli localizzati nell'area alpina (qual è quello della ricorrente) (art.5).

2. L'art. 13 dell'avviso individua i criteri per l'attribuzione del punteggio nei seguenti termini:

- Criterio **A**, “*indice di sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento*”, declinato in due sottocriteri, definiti “descrittori”:
  - **A.1** *Impegni bancari o assicurativi* (fino a 20 punti)
  - **A.2** *Rapporto di copertura del servizio del debito* (fino a 30 punti)
- Criterio **B**, “*cantierabilità*” (fino a 40 punti)
- **Punti aggiuntivi**, che non concorrono al raggiungimento della soglia minima di 45/100, declinati in cinque “*criteri premiali*” (fino a 10 punti).

Va sin d’ora evidenziato che l’attribuzione del punteggio per i criteri **A.1** e **B** avviene con modalità tabellare (del genere ON/OFF).

**3.** L’odierna ricorrente ha presentato una domanda di finanziamento per l’ammodernamento della seggiovia “Tonale-Valbiolo”, richiedendo un finanziamento di euro 7.822.308,00 (**doc.5**).

La domanda (alla quale veniva assegnato il codice numerico 48633) era corredata, per quel che qui rileva, della delibera con la quale la Banca Popolare di Sondrio aveva finanziato l’intervento (**doc.6**), dal progetto esecutivo dell’opera (**doc.7**), e dalla relazione descrittiva (**doc.8**).

**4.** La domanda della ricorrente riceveva solo 45 punti e risultava collocata al 193° posto della graduatoria v. doc. 1 cit.).

**5.** La Carosello Tonale, quindi, presentava un’istanza di accesso agli atti, chiedendo, tra l’altro, i verbali della Commissione che aveva attribuito i punteggi (**doc.9**).

In data 4.2.2026, il Ministero trasmetteva i verbali di gara (**doc.10**), dall’esame dei quali emergeva che la Commissione aveva valutato la domanda della Carosello Tonale nel corso della seduta del 28.5.2025 (**doc.11**, p.78), assegnandole, per quel che qui rileva, un punteggio di:

- **Zero** punti per il criterio **A.1**
- **30** punti per il criterio **A.2**
- **10** punti per il criterio **B**
- **Zero** punti per i criteri **premiali**

per un totale di 40 punti che, poi, con atto non conosciuto, venivano modificati in **45 punti** nella graduatoria definitiva.

\*

Tale punteggio è errato e frutto di un difetto di istruttoria e di un travisamento dei fatti, dal momento che, facendo applicazione dei semplici criteri previsti dall'avviso, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere **almeno 80 punti** (senza considerare quelli per i criteri “premiali”), così risultando tra i progetti meritevoli di ottenere il finanziamento.

\*

## **DIRITTO**

\*

### **PRIMO MOTIVO**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELL'ALL. I.7. AL D.LGS. N. 36 DEL 2023.**

\*

#### **1. Premessa**

In via di premessa va ribadito che l'attribuzione dei punteggi per i criteri **A.1** e **B** non dipendeva da una valutazione discrezionale della Commissione.

Secondo l'Avviso, infatti, la mera presenza dell'elemento richiesto (delibera bancaria, progetto esecutivo) impondeva l'attribuzione del punteggio previsto.

Un minimo margine discrezionale, con correlato obbligo di motivazione, può essere individuato, invece, in relazione ai criteri “*premiali*”.

\*

#### **2. Il criterio A.1.**

Il **Criterio A.1 “Impegni bancari o assicurativi”** prevedeva l'assegnazione di un punteggio crescente in base allo “stato di avanzamento” della pratica di finanziamento bancario, attribuendo: **10** punti in presenza di una “*lettera impegno delibera bancaria o assicurativa*” o **20** punti in presenza di una “*delibera bancaria o assicurativa*” a copertura del programma di investimenti.

La ricorrente si è vista assegnare **zero** punti per tale voce.

La Commissione, quindi, ha ritenuto che mancasse *tout court* l'impegno di un istituto di credito.

Al contrario, la Carosello Tonale ha prodotto la delibera con la quale la Banca Popolare di Sondrio aveva finanziato l'intervento, concedendo un mutuo chirografario (doc.6) e

avrebbe dovuto ottenere, di conseguenza, **20** punti. Come specificato dalla stessa Banca (**doc.12**), la delibera di cui trattasi “*oltre che esplicitare la positiva valutazione del merito creditizio del richiedente, concreta una deliberazione vera e propria a garanzia della copertura finanziaria del fabbisogno finanziario al netto del contributo. La delibera (i cui estremi sono i seguenti: Iscrizione a libro fidi nr.02618172/45 del 19/09/2024), è qualificata come ‘preliminare’ solo in quanto subordinata all’approvazione del richiesto contributo ministeriale, senza il quale il fabbisogno finanziario dell’istante risulterebbe superiore e quindi, necessiterebbe di nuova deliberazione di importo maggiorato*”.

Il documento bancario prodotto unitamente alla richiesta di finanziamento, e sul quale la Commissione era chiamata a riconoscere il previsto punteggio tabellare di 20 punti, è quindi a tutti gli effetti “*una comunicazione attestante la deliberazione bancaria di un atto formale assunto dal competente organo deliberativo dell’Istituto di Credito, che vincola giuridicamente l’Istituto stesso*”.

Se su tale punto fosse residuo in capo alla Commissione dubbio alcuno, ebbene la stessa avrebbe potuto e dovuto attivare il **soccorso istruttorio** (v. *infra*, secondo motivo).

A ciò si aggiunga, che la decisione della Commissione di attribuire alla ricorrente un punteggio pari a zero, pur in presenza di una delibera bancaria che garantiva il finanziamento della quota parte dell’intervento non coperta da finanziamento pubblico, e con un necessario limite temporale di validità della delibera medesima, risulta viziata anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per **ingiustizia manifesta e disparità di trattamento**, nella misura in cui la Carosello Tonale s.p.a. ha avuto conferma che altri partecipanti hanno ottenuto, in presenza di analoga delibera, il punteggio massimo previsto dal criterio. È questo il caso, ad esempio, della Pejo Funivie s.p.a., la quale, producendo la delibera bancaria che si allega sub **doc.13**, ha (correttamente) ottenuto il riconoscimento di 20 punti (v. estratto verbale n. 5 dd. 2.7.2025 – seduta n. 18/121 del 30.6.2025 – **doc. 14**).

\*

### **3. Il criterio B.**

Il **Criterio B.1 “Cantierabilità”** prevedeva l’assegnazione di un punteggio crescente in base al livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta, attribuendo: **10** punti per il solo “*preventivo di spesa*”, **20** punti per il “*progetto di fattibilità tecnico-economica*” o **30** punti per il “*progetto esecutivo*”.

La ricorrente si è vista assegnare per tale voce solo 10 punti.

La Commissione, quindi, ha ritenuto che la domanda fosse corredata “solo” da un “*preventivo di spesa*”.

Al contrario, la Carosello Tonale ha prodotto un corposo e dettagliatissimo progetto esecutivo, composto da ben 98 elaborati tecnici (doc.7) e avrebbe dovuto ottenere, di conseguenza, **30** punti. Infatti, non ci sono particolari dubbi che il livello del progetto presentato sia quello esecutivo, come emerge:

- i. dalla dichiarazione del progettista (p.1);
- ii. dalla nota della PAT di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del «progetto esecutivo per sostituzione della seggiovia a.a. quadriposto "Tonale-V albiolo"» (pp.5 e 6)
- iii. dall'esame del contenuto del progetto e dei suoi allegati, che contengono tutti gli elementi richiesti dagli artt. 22 e ss. dell'All. I.7. al Codice dei contratti pubblici (ante correttivo) e, precisamente:
  - a) relazione generale
  - b) relazioni specialistiche (*relazioni: tecnica, con quattro allegati, relazione geologica, relazione geotecnica, studio di compatibilità geologica, relazione idraulica, relazione nivologica, valutazione di impatto acustico, relazione forestale e faunistica, studio preliminare ambientale, relazione di calcolo sostegni metallici, relazione di calcolo delle opere in c.a., ecc.*);
  - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
  - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
  - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81;
  - g) quadro di incidenza della manodopera;
  - h) cronoprogramma;
  - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - l) computo metrico estimativo e quadro economico;
  - m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  - n) piano particellare di esproprio aggiornato (non necessari espropri);
  - o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.

La circostanza che la PA abbia ritenuto l'elaborato prodotto un mero "preventivo di spesa" e abbia, di conseguenza, attribuito 10 punti è evidentemente frutto di un inescusabile ed evidente abbaglio della Commissione, che configura un eccesso di potere, nelle figure sintomatiche indicate in rubrica.

\*

#### **4. I criteri premiali.**

In via di premessa, va evidenziato che l'avviso non prevede la modalità di attribuzione dei punteggi per i criteri premiali.

Tale lacuna non è stata colmata dalla Commissione (né in verità avrebbe potuto esserlo), la quale, nel corso della prima seduta operativa, non ha declinato alcun criterio motivazionale, ma si è limitata ad approvare una scheda di valutazione (**doc.15**).

Ciò ha lasciato alla Commissione un margine di arbitrio più che di discrezionalità nella valutazione dell'esistenza del presupposto per l'attribuzione del punteggio più ampio (quanto un intervento ha un impatto positivo sull'attrattiva turistica?) o meno ampio (demolizione di impianti obsoleti) a seconda del criterio.

A maggior ragione ove si consideri che l'esistenza di uno spazio per l'esercizio della discrezionalità comporta, necessariamente, un obbligo di motivazione che non può essere soddisfatto mediante la semplice attribuzione del punteggio; soprattutto perché, nel caso qui in esame, il punteggio non è modulabile.

Infatti, per assumere che il voto numerico possa equivalere a motivazione occorre necessariamente che lo stesso sia espresso all'interno di una scala (ad es. da 0 a 10) in modo che, nell'assegnare, il voto sia comprensibile il giudizio (6=sufficiente).

Ma nel caso in esame tale scala di valutazione non è data, mentre l'assenza di motivazione rende del tutto impossibile comprendere perché l'Amministrazione, attribuendo alla singola voce premiale zero punti, abbia ritenuto, ad esempio, che l'intervento della Carosello Tonale s.p.a. non avesse un impatto positivo sul turismo o non prevedesse la demolizione del precedente impianto (cosa che, invece, nel progetto prodotto è ben evidenziata).

Di qui il vizio di difetto di motivazione, che peraltro il Giudice Amministrativo potrà ben legittimamente sindacare, in ragione della macroscopica evidenza, irrazionalità ed

arbitrarietà dell'errore di valutazione commesso (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez III, 25.9.2025, n. 7712).

\*

Quanto al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti, poi, va evidenziato che, come più dettagliatamente esposto nella relazione tecnica di parte (**doc.16**), il progetto della ricorrente aveva tutti gli elementi richiesti per ottenere il massimo punteggio (**10 punti**) in relazione ai criteri premiali. Analizzando, infatti, il singolo criterio emerge *de plano* quanto segue.

#### **4.1. Criterio premiale A**

*(impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati).*

Il progetto interessa un comprensorio interregionale, quello cioè del Passo del Tonale – Ponte di Legno, che possiede notoriamente una rilevanza internazionale, risultando attrattivo per il turismo estero, specie nel periodo invernale.

La collocazione geografica del comprensorio è tale da consentire di pianificare un programma di investimenti a medio – lungo periodo, grazie alla quota dove si sviluppa l'intera skiarea, situata per la maggior parte superiore ai 2000 metri. In termini prospettici, infatti, tale caratteristica dovrebbe garantire per il futuro, in un quadro in cui i cambiamenti climatici renderanno non sostenibile l'esercizio di attività sciistiche a quote più basse, e dunque indurranno una riduzione e concentrazione dei comprensori sciistici in quelli collocati a quote più alte, un maggiore afflusso turistico specialmente invernale.

In tal senso, l'investimento previsto dalla Carosello Tonale s.p.a. risulta oggettivamente strategico, sia in quanto funzionale ad un innalzamento della sicurezza, qualità e velocità del servizio di trasporto, sia – e conseguentemente - al fine di soddisfare pienamente le aspettative della clientela e di poter competere a livello internazionale in termini di attrattività turistica.

Il progetto di sostituzione dell'attuale impianto con una nuova cabinovia si inserisce in un intervento di più ampio respiro che la società Carosello Tonale sta attuando per la valorizzazione e sviluppo dell'area "Valbiolo", specialmente in ottica di attenzione alle famiglie, ai bambini e, più in generale, ai principianti.

Il previsto ammodernamento permetterà di incrementare l'offerta turistica, sia invernale che estiva, andando a rafforzare l'attrattività del comprensorio anche per il *target* (famiglie con bambini e principianti) sopra indicato (ed oggi non particolarmente valorizzato), con

ricadute positive in termini di promo-commercializzazione per l'intero comprensorio, nonché di aumento dei flussi turistici.

Inoltre, le ricadute in termini di sviluppo turistico non si limiteranno a consolidare i flussi caratteristici nell'attuale periodo di apertura, ma anche a perseguire un allungamento dei periodi delle stagioni invernali ed estive, attraverso un aumento di qualità del servizio offerto, che ci si aspetta genererà un importante indotto per tutti gli *stakeholder* della filiera turistica anche nella stagione estiva.

A ciò si aggiunga, che le caratteristiche di innovazione, di attenzione al risparmio energetico e di cura delle caratteristiche ambientali dell'opera, sono ulteriori elementi oggettivamente suscettibili di generare valore aggiunto in termini di attrattività turistica, essendo nota l'aumentata sensibilità del mercato e dei consumatori a tali tematiche.

Nessuno di tali aspetti risulta, purtroppo, essere stato considerato dalla Commissione, che ha assegnato alla voce zero punti, invece che i **2 punti spettanti**.

#### **4.2. Criterio premiale B**

*(Ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento).*

La soluzione tecnico-progettuale che caratterizza il progetto della ricorrente prevede la realizzazione di una moderna cabinovia ad ammorsamento automatico, all'avanguardia sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista elettrico.

L'impianto è dotato di un moderno programma di controllo e gestione, con monitoraggio in tempo reale del suo stato generale, ciò che garantisce agli operatori un controllo costante dell'operatività dell'impianto, anche durante operazioni di ricerca guasti o supervisione di funzioni secondarie. Inoltre, l'impianto previsto è dotato di un sistema di controllo remoto, di diagnostica, di interfaccia con gli attuatori e i sensori, che permette di gestire il sistema in modo sicuro dal punto di vista della gestione del traffico, della sicurezza e della sorveglianza.

Oltre al sistema di gestione e controllo (dotato di industria 4.0) si prevede, a supporto del pur previsto impianto di videosorveglianza, l'implementazione di un software per sorvegliare le stazioni di imbarco e sbarco e la linea della cabinovia. Il sistema esercita un controllo automatico, continuativo e in tempo reale delle condizioni di sicurezza dei passeggeri, identificando immediatamente qualsiasi anomalia e consentendo un intervento rapido e tempestivo da parte del personale addetto, così riducendo il rischio di incidenti gravi.

La soluzione prescelta da Carosello Tonale s.p.a., di ultima generazione e basata sull'utilizzo di moderni sistemi di intelligenza artificiale a supporto degli operatori (Intelligenza Artificiale "*Lightspeed*"), permette altresì la distinzione automatica tra adulti e bambini, consentendo di applicare algoritmi e protocolli di sicurezza personalizzati e, correlativamente, garantendo un livello di protezione ottimale per ogni passeggero in ragione delle sue caratteristiche soggettive e del livello di vulnerabilità.

Il sistema, infine, è dotato di specifici strumenti di segnalazione di situazioni critiche, che operano attraverso l'attivazione di segnali acustici (sirena) e segnali luminosi, che migliorano la percezione di situazioni di pericolo e i tempi di reazione del personale.

Rispetto all'attuale impianto, privo di qualsivoglia funzione di intelligenza artificiale e di strumenti avanzati di rilevamento e di controllo, oltre che obsoleto in termini di funzionamento meccanico e di prevenzione dei rischi, il nuovo progetto costituisce oggettivamente un progresso ed un miglioramento della sicurezza di tale portata, che un giudizio negativo da parte della Commissione (che vi ha assegnato zero punti) potrebbe giustificarsi solo se i Commissari avessero completamente ommesso di analizzarne le caratteristiche tecniche, perché tale miglioramento è talmente evidente, che anche ad un non addetto ai lavori risulta immediatamente percepibile e in nessun modo contestabile.

Pertanto, alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti anche i **2 punti spettanti** per il criterio premiale B.

#### **4.3. Criterio premiale C**

*(Capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica).*

Il progetto di ammodernamento dell'intera area di Valbiolo, con la già richiamata capacità di intercettare e sviluppare l'attrattività della località rispetto ad un *target* di utenti ad oggi non particolarmente valorizzato, è in tutta evidenza volto ad incrementare – unitamente all'afflusso turistico – la richiesta di servizi per le famiglie, con ciò creando ulteriori occasioni di sviluppo per le comunità locali e contrastando, in tal modo, il rischio di spopolamento di un comprensorio sciistico e turistico, che nell'attrattività turistica, specialmente internazionale, ha trovato la principale ragione di sviluppo economico e sociale delle comunità che lo abitano.

In coerenza con le vocazioni turistiche del territorio, le azioni e gli interventi individuati nella proposta progettuale della ricorrente perseguono due obiettivi strategici di medio e lungo termine e cioè:

- a) il mantenimento della popolazione locale (contro lo spopolamento della montagna);
- b) il mantenimento e lo sviluppo di attività economiche e turistiche e, con esse, dell'occupazione, specie giovanile.

L'iniziativa di sostituzione dell'attuale ed obsoleta seggiovia con una nuova cabinovia, che si pone l'obiettivo di incentivare i flussi turistici ed incrementare l'attrattività turistica dell'intero comprensorio e del territorio circostante, è finalizzato proprio a generare nel tempo ricadute positive sulla filiera turistica complessiva, contribuendo a realizzare (come anche più sopra accennato) una crescita del settore "impianti di risalita", ottenuta dall'innalzamento della qualità offerta agli utenti e dall'ampliamento dei target di clientela (v. il comparto "famiglie").

Va da sé, che ogni nuovo target porta con sé la richiesta di nuovi servizi che vanno al di là della semplice fruizione degli impianti sciistici, generando – ad esempio – la richiesta di servizi per l'infanzia, campi scuola, esercizi commerciali dedicati a minori e famiglie, eventi, strutture di accoglienza dedicate (si pensi ai c.d. *Family Hotels*), ecc., ciò che ragionevolmente andrà a favore dell'intera filiera turistica.

Anche in relazione al criterio in esame, la Commissione ha del tutto omissso di considerare la rispondenza del progetto della Carosello Tonale s.r.l. alle finalità per le quali la premialità avrebbe dovuto essere concessa, con indebita mancata attribuzione di ulteriori **2 punti invece spettanti**.

#### **4.4. Criterio premiale D**

*(Capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo all'accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie).*

Anche in questo caso, la Commissione, attribuendo zero punti all'offerta della ricorrente, è incorsa in un macroscopico errore di valutazione. Infatti, il progetto in gara garantisce il perseguimento delle finalità incentivate attraverso quattro distinti tratti caratterizzanti, e cioè:

- a) la realizzazione di una cabinovia con veicoli chiusi, ciò che la rende meglio fruibile da bambini ed anziani in ragione del minor rischio di cadute; della migliore accessibilità; del maggior confort specie in inverno; della maggior facilità di utilizzo con attrezzature sportive, sia estive (*mountain bike*) che invernali (sci e *snowboard*);

- b) il dimensionamento e la tipologia di cabina, idonea a consentire il trasporto simultaneo di sciatori/ciclisti e di turisti che a piedi vogliono raggiungere la stazione di monte e il ristorante che ivi è collocato, con più efficiente e sicura gestione del flusso di persone;
- c) la ricollocazione della stazione di monte, con eliminazione delle barriere architettoniche e il suo spostamento in prossimità del rifugio “Malga Valbiolo”. Tale scelta offre la possibilità anche alle persone disabili di raggiungere il punto di ristoro collocato in quota, offrendo anche alle persone con limitazioni motorie di usufruire di tale servizio e, più in generale, migliorando l’accessibilità dei luoghi per tutti gli utenti;
- d) l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati, che, da un lato, rendono più sicuro e accessibile l’impianto per le categorie più fragili (bambini, anziani e disabili); dall’altro, consentono di ottenere una reportistica aggiornata e basata su dati qualitativamente affidabili, circa l’utilizzo dell’impianto da parte di dette categorie, utili per sviluppare programmi e servizi mirati (es.: orari dedicati per famiglie o anziani; assistenza personalizzata per persone con disabilità, ecc.).

Nessuno di tali obiettivi era conseguibile con l’impianto esistente (e cioè con una seggiovia ormai datata) in ragione di insuperabili motivi organizzativi e logistici, ma soprattutto per limiti tecnici dell’impianto.

Si noti, che la scelta tecnica operata dalla Carosello Tonale s.p.a. è a sua volta funzionale al perseguimento delle già richiamate finalità di sviluppo turistico. Infatti, il miglioramento dell’accessibilità dell’impianto, con specifico riguardo alla sua possibilità di trasportare, unitamente ai passeggeri, attrezzature sportive di diversa tipologia ed in particolare biciclette, è funzionale a rendere la montagna appetibile e fruibile in tutte le stagioni, o comunque per periodi di tempo prolungati.

In tal senso, il progetto risponde all’esigenza di garantire un più ampio e funzionale accesso di turisti alla montagna, siano essi attratti dalle piste da sci, dal *bike park* presente in zona Valbiolo, dal ristorante presente all’arrivo della seggiovia o dal famoso “Parco delle Marmotte” (percorso con diverse stazioni di giochi per bambini).

Con particolare riguardo al *bike park*, nel suo progetto la ricorrente aveva opportunamente evidenziato, che il suo previsto ampliamento, funzionale all’aumento dell’attrattività della località Valbiolo e al prolungamento del periodo di apertura estivo, non può che necessariamente andare di pari passo con l’ammodernamento della struttura impiantistica. Adeguamento che, proprio come previsto dal progetto in esame, non può che orientarsi

verso l'offerta di un trasporto a fune che permetta una maggiore portata di biciclette, razionalizzando i flussi e offrendo un servizio di qualità più elevata.

Come accennato, oltre agli investimenti relativi all'offerta relativa al mondo *bike*, il miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti tramite l'innovazione tecnologica indubbiamente è suscettibile di produrre benefici positivi per la destagionalizzazione dei periodi.

Infatti, la capacità del sistema di monitorare e assistere l'imbarco e lo sbarco di persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini, garantito dal sistema tecnologico implementato dal progetto della ricorrente (sistema Light Speed), è oggettivamente idoneo a rendere gli impianti più accessibili e sicuri per questi gruppi spesso sottorappresentati nel turismo montano.

Inoltre, la maggiore accessibilità, combinata con la percezione di sicurezza elevata, incoraggia questi gruppi a utilizzare gli impianti non solo durante la stagione sciistica, ma anche in primavera, estate e autunno per attività come escursioni, *mountain biking*, *trekking*, corsa e altre forme di turismo *outdoor*, o semplicemente per godere del paesaggio montano. Infine, le statistiche dettagliate raccolte dal sistema permettono di sviluppare programmi e servizi mirati per questi gruppi specifici, come orari dedicati per famiglie o anziani, o assistenza personalizzata per persone con disabilità. Questo approccio inclusivo non solo amplia la base di utenti potenziali, ma posiziona anche la località come destinazione accessibile e attenta alle esigenze di tutti, un fattore sempre più importante nella scelta delle mete turistiche.

A fronte dell'oggettività dei miglioramenti apportati dal progetto presentato in gara rispetto allo stato attuale, che vede operativa una semplice seggiovia, inidonea a essere utilizzata da persone con disabilità, non si comprende come la Commissione abbia potuto non assegnare i **2 punti spettanti**, che andranno invece riconosciuti alla ricorrente.

#### **4.5. Criterio premiale E**

*(Impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti).*

Il progetto, oltre a perseguire l'orientamento al risparmio energetico e al contenimento delle risorse, in particolare quelle energetiche (vedi azionamento con motore diretto più efficiente) e di suolo (vedi magazzino a valle interrato), apporta, su una vasta area del comprensorio, un'importante innovazione tecnologica e digitale.

Tale innovazione, come risulta evidente a una piana lettura degli allegati tecnici al progetto, prevede la completa dismissione del precedente, obsoleto e notevolmente usurato impianto a fune (l'impianto attuale è stato costruito nel 1993 ed è soggetto al regime di proroga della seconda revisione generale solo fino al 2028 – v. Relazione al progetto esecutivo sub **doc.7**, p.20), che verrà sostituito - su di un tracciato come detto migliorato e funzionale a una migliore accessibilità delle strutture turistiche in quota – con una nuova cabinovia di ultima generazione ad alta tecnologia, con elevato comfort e livelli di sicurezza notevolmente maggiori rispetto all'attuale seggiovia (le cabine, di dimensioni ampie e dotate di ogni comfort come i sedili ergonomici e riscaldati, il portasci interno e le ampie vetrate per godere dell'ambiente circostante, garantiranno un elevato benessere per i passeggeri durante l'intero tragitto, con un notevole salto di qualità rispetto al vecchio impianto).

Tali nuove caratteristiche non potranno che generare un innalzamento della qualità percepita dal cliente e quindi creeranno i presupposti per un aumento dell'appetibilità turistica del comprensorio, che sarà percepito come all'avanguardia tra gli impianti delle Dolomiti. Infatti, nell'attualità l'impianto esistente è a tal punto disfunzionale, che ormai ordinariamente durante la stagione invernale si creano lunghe code e congestioni che l'attuale impianto non riesce a smaltire efficacemente, con la conseguenza che i disagi patiti dagli utenti costituiscono un vero e proprio disincentivo allo sviluppo turistico futuro e, al contempo, un rischio per la tenuta di quello attuale.

L'intervento di riqualificazione, comporterà – e di ciò non si comprende ancora una volta come abbia potuto non accorgersi la Commissione, attribuendo zero punti al criterio – la completa demolizione e ripristino del terreno in corrispondenza dell'attuale stazione motrice della seggiovia, con conseguente notevole ampliamento degli spazi in corrispondenza del parco giochi per famiglie denominato Villaggio delle Marmotte e il punto di partenza dei vari tracciati per Bike Park, nonché l'ampliamento e la miglior fruibilità dell'area dal punto di vista delle piste invernali.

Mancano, dunque, **ulteriori 2 punti** da riconoscersi alla Carosello Tonale s.p.a., non essendo revocabile in dubbio, se non incorrendo in un errore macroscopico e manifesto, che il progetto dalla stessa presentato sia suscettibile di produrre un impatto positivo sul turismo della località montana, mediante la prevista dismissione di un impianto – quello attuale – non idoneo a soddisfare le attuali esigenze di sviluppo turistico e completamente obsoleto.

## SECONDO MOTIVO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, C. 1, LETT. B) E 1, C. 2 BIS, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE OGGETTIVA, NONCHÉ DI IMPARZIALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

Tanto in relazione al criterio tabellare A.1, quanto rispetto al criterio tabellare B, la valutazione espressa dalla Commissione risulta censurabile sotto il secondo e differente profilo di violazione di legge e di eccesso di potere di cui in epigrafe, nella misura in cui la stessa, ove avesse nutrito dubbi circa il contenuto delle dichiarazioni e/o dei documenti (in particolare, documenti progettuali e delibera bancaria) prodotti dalla ricorrente, avrebbe dovuto attivare nei suoi confronti il necessario soccorso istruttorio, o comunque disporre un approfondimento.

Approfondimento necessario, da un lato, a consentire alla Carosello Tonale s.p.a. di produrre quell'ulteriore e copiosa documentazione progettuale facente parte del “*progetto esecutivo*”, che pure aveva espressamente dichiarato di poter fornire all'Amministrazione e di non aver potuto o ritenuto necessario depositare, in ragione di oggettivi limiti dimensionali degli strumenti messi a disposizione per il deposito della domanda di finanziamento; dall'altro, al fine di poter acquisire da parte dell'Istituto bancario, che aveva rilasciato il documento prodotto dalla ricorrente unitamente alla domanda di concessione, le necessarie conferme circa la sua natura e le eventuali condizioni di sua validità / proroga / rinnovo (v. quanto dedotto *supra* nel primo motivo e quanto riportato nel **doc. 12 cit.**).

Il soccorso istruttorio, infatti, è istituito che la giurisprudenza largamente maggioritaria ritiene essere di generale applicazione in tutte le procedure concorsuali (cfr. *ex aliis* Cons. Stato, Sez. II, Sent. 01/12/2025, n. 9410; Tar Toscana, Sez. II, 15/04/2025, n. 702; T.AR. Campania Napoli VII, 15/4/2024 n. 2468; T.A.R Lazio-Roma III, 28/10/2024 n. 18787). Come anche di recente osservato dal Consiglio di Stato, “*il potere-dovere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9) dell'amministrazione di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*” è **sancito, tra i compiti del responsabile del procedimento, dalla L. n. 241 del 1990 (art. 6, comma 1, lett. b), che lo prevede in termini**

*generalmente e senza limitazioni correlate al tipo di procedura o di rapporto amministrativo. Il soccorso istruttorio rappresenta, del resto, un fondamentale corollario applicativo dei principi di collaborazione e buona fede oggettiva, di recente elevati a criterio-guida dei rapporti tra pubblica amministrazione e privato cittadino (art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241 del 1990)”.*

Analoghe cesure si possono, inoltre, muovere anche rispetto alla valutazione dei criteri premiali, sebbene la totale assenza di motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione possa solo far immaginare che il loro mancato riconoscimento in favore della ricorrente sia dipeso anche dalla mancata attivazione del necessario soccorso istruttorio, rispetto agli elementi tecnici che caratterizzano il progetto da finanziare.

Anche sotto questo profilo, dunque, i provvedimenti impugnati andranno annullati e la graduatoria conseguentemente rinnovata, con riconoscimento dei chiesti punteggi.

\*

## RIEPILOGO

Una corretta istruttoria avrebbe, quindi, prodotto il seguente risultato:

- Criterio **A.1**: delibera bancaria **punti 20** (e non zero)
- Criterio **A.2**: DSCR **punti 30** (come attributi dalla Commissione)
- Criterio **B.1**: progetto esecutivo **punti 30**
- Criterio **B.1**: assenza autorizzazioni **punti zero** (come attributi dalla Commissione)

**Per un totale di 80 punti**, in luogo dei 45 ottenuti.

A tali 80 punti (**certi** perché vincolati all'esistenza del presupposto), l'Amministrazione avrebbe dovuto aggiungere anche **ulteriori 10 punti** per i criteri premiali.

\*

## ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso. Quanto al *periculum in mora*, lo stesso risulta evidente, in quanto il mancato inserimento della ricorrente tra i soggetti che effettivamente riceveranno il finanziamento (previsto per i soggetti inseriti dalla posizione n. 1 alla posizione n. 28) crea un pregiudizio grave ed irreparabile alla situazione giuridica della stessa Società, la quale non riceverebbe alcun finanziamento relativo al proprio progetto, con conseguente grave perdita di liquidità, che avrebbe consentito alla stessa di realizzare il proprio progetto con miglioramento delle condizioni generali a livello sciistico.

E' necessario, pertanto, che il Collegio emani un provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria, con conseguente sospensione della erogazione dei relativi finanziamenti, in quanto la relativa corresponsione ai soggetti controinteressati potrebbe determinare la perdita di ogni possibilità per la società ricorrente di ottenere il finanziamento, anche in esito ad una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, in quanto, nel frattempo, il finanziamento complessivo potrebbe essere stato ormai irreversibilmente erogato in toto. In via gradata, si chiede la sollecita fissazione dell'udienza di merito (come già valutato da codesto Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, v. ord. [n. 2401 del 2026](#)).

\*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

A sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a. si chiede di essere autorizzati a notificare il presente ricorso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, per mezzo dei pubblici proclami.

\* \* \*

Per tutti i suesposti motivi in fatto e in diritto la Carosello Tonale spa, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata formula le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto spett. Tribunale, *contrariis reiectis*, rilevati i presupposti della trasposizione e concessa la chiesta misura cautelare, accogliere i motivi e le domande svolti dalla ricorrente così come formulati nel ricorso straordinario e come sopra richiamati, nonché - per l'effetto - annullare gli atti e i provvedimenti impugnati come meglio indicati in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.

Con riserva di ulteriormente dedurre e controdedurre, nonché con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

*Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che lo stesso corrisponde ad Euro 650,00.*

Si depositano i documenti indicati in narrativa come da separato indice.

Trento-Roma, 8 maggio 2026

Avv. Remo Tarolli

Avv. Federico Fedrizzi